

MM No. 1212 del 3 aprile 2017

abrogazione della Convenzione per l'organizzazione e il funzionamento dell'educazione musicale nelle scuole elementari (del 27 giugno 1994)

Onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri,

nel 1993 era stata stipulata con i Comuni di Agno, Magliaso, Muzzano, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate ed il Consorzio scolastico Croglio-Monteggio una convenzione per l'organizzazione e il funzionamento dell'educazione musicale nelle rispettive scuole elementari.

Tale atto, approvato dal nostro Consiglio comunale in occasione della sessione ordinaria del 17 maggio 1993, era stato voluto per permettere al docente titolare dell'educazione musicale operante nelle relative sedi scolastiche di poter beneficiare di un rapporto di nomina.

Altrimenti, visto che l'educazione musicale è impartita per una sola unità didattica settimanale per sezione, il docente non avrebbe beneficiato del numero minimo di 16 unità didattiche settimanali necessario per ottenere la nomina in un singolo comune.

La convenzione, ratificata dal Dipartimento delle Istituzioni con decisione intimata agli Enti interessati il 27 giugno 1994, è entrata in vigore con l'anno scolastico 1993-1994 ed è tuttora formalmente in vigore.

L'accordo ha inizialmente raggiunto lo scopo con la nomina del docente titolare, che ha assicurato la continuità dell'insegnamento nelle diverse sedi. Negli ultimi anni il titolare ha beneficiato di un congedo parziale per poter svolgere la funzione di assistente di educazione musicale.

Con il contemporaneo aumento del numero di sezioni nel comprensorio si è quindi dovuto far capo in misura sempre maggiore a incarichi e supplenze, la cui assegnazione è rimasta, in base alla convenzione, di competenza del comune di Agno quale comune sede.

Questa competenza appare ormai superata anche in considerazione della riorganizzazione degli istituti scolastici comunali. E' infatti preferibile che ogni istituto scolastico provveda direttamente all'incarico del proprio docente di educazione musicale.

Inoltre la decisione del docente titolare della nomina di chiedere il pensionamento dal 1° settembre 2017 permette di escludere qualsiasi conseguenza sotto l'aspetto del rapporto d'impiego.

In conclusione, per i citati motivi, si propone l'abrogazione della convenzione con effetto dal 31 agosto 2017, in coincidenza con la conclusione dell'anno scolastico 2016-2017 dal punto di vista dei rapporti d'impiego.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore indicazione al riguardo vi invitiamo a voler approvare il presente messaggio con l'adozione dell'annessa proposta di decisione.

Con ogni ossequio.

Sorengo, 3 aprile 2017 Ris. Mun. No. 91/17

Allegato: Convenzione del 27 giugno 1994

Per il Municipio:

Il Sindaco: (Antonella Meulit OM II Segretario:
(Arnaldo Bernasconi)

6924 SORENGO TEL. 091/994.65.45 FAX 091/994.59.81 C.C.P. 69 – 659-9 E-mail info@sorengo.ch

Dispositivo di risoluzione

(Educazione musicale SE – abrogazione convenzione)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio municipale No. 1212 del 3 aprile 2017 concernente l'abrogazione della Convenzione per l'organizzazione e il funzionamento dell'educazione musicale nelle scuole elementari (del 27 giugno 1994);

visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

decide:

- 1. La convenzione per l'organizzazione e il funzionamento dell'educazione musicale nelle scuole elementari tra i Comuni di Agno, Magliaso, Muzzano, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Sorengo, Vernate e il Consorzio SE di Croglio-Monteggio è abrogata.
- 2. L'abrogazione ha effetto il 31 agosto 2017 con la formale conclusione dell'anno scolastico 2016-2017.
- 3. Dopo la crescita in giudicato la presente decisione è comunicata ai Municipi di Agno, Magliaso, Muzzano, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate, al Consorzio SE di Croglio-Monteggio ed all'Ispettorato del II° circondario delle Scuole comunali, Stabio.

Per il Consiglio comunale

Gli Scrutatori: La Presidente: Il Segretario:

Convenzione per l'organizzazione e il funzionamento dell'educazione musicale nelle scuole elementari

(del 27 giugno 1994)

I Comuni di Agno, Magliaso, Muzzano, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Sorengo e Vernate, rappresentati dai rispettivi Municipi,

il Consorzio scolastico Croglio-Monteggio, rappresentato dalla propria Delegazione, richiamati l'art. 193 della Legge organica comunale, l'art. 9 del Regolamento della Legge sul consorziamento dei comuni, gli art. 106 e 107 della Legge della scuola del 29 maggio 1958 e l'art. 99 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990, addivengono alla seguente convenzione:

Art. 1 ¹La presente convenzione regola ogni questione organizzativa e amministrativa riguardante l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole elementari.

Campo d'applicazione

²A tale scopo gli enti convenzionati costituiscono un comprensorio.

Art. 2 Il comune di Agno assume la funzione di sede del comprensorio.

Sede

Art. 3 Alla sede spettano i seguenti compiti:

Compiti della sede

- a. pubblicare il bando di concorso secondo le disposizioni vigenti;
- b. procedere alla nomina o all'incarico del/della docente di educazione musicale (in seguito docente) sulla base del preavviso della Commissione scolastica e della graduatoria dell'ispettore di circondario;
- c. svolgere ogni incombenza concernente il rapporto d'impiego del/della docente;
- d. provvedere al riparto della spesa tra i Comuni/Consorzio convenzionati.
- Art. 4 ¹L'assunzione del/della docente può avvenire per nomina a tempo pieno o parziale, per incarico a tempo pieno o parziale, per nomina a tempo pieno con completazione di orario sotto forma di incarico.

Natura dell'assunzione e rapporto d'impiego

²In caso di nomina il contratto con il/la docente nominato/a s'intende tacitamente rinnovato per altri 6 anni se entro il 31 maggio dell'anno di scadenza non viene notificata all'interessato/a regolare disdetta motivata conformemente ai disposti dell'art. 13 cpv. 3 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

³I Comuni/Consorzio convenzionati si impegnano a far parte del comprensorio fino all'anno di scadenza generale dei contratti di nomina stabilito dall'art. 13 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Riparto delle spese

Art. 5 ¹La sede anticipa il versamento dello stipendio, degli oneri sociali e delle indennità di trasferta del/della docente e procede al riparto delle spese fra i Comuni/Consorzio del comprensorio proporzionalmente al numero delle unità didattiche, espresso in trentaduesimi, svolte dal/dalla docente nei singoli Comuni/Consorzio.

²Il conteggio è trasmesso ai Comuni/Consorzio convenzionati entro il 31 agosto, previa approvazione dell'ispettorato scolastico di circondario.

Compiti dei singoli Comuni/Consorzio

- Art. 6 Ai singoli Comuni/Consorzio convenzionati spettano i seguenti compiti:
- a. vigilare sull'attività del/della docente secondo le disposizioni applicabili per tutti i docenti di nomina comunale;
- b. fornire il materiale necessario per l'insegnamento.

Sede di servizio

Art. 7 La sede di servizio del/della docente è quella in cui svolge il maggior numero di lezioni settimanali.

Indennità di trasferta

Art. 8 le indennità di trasferta del/della docente sono calcolate in base al decreto esecutivo che regola le indennità per viaggi di servizio dei dipendenti dello Stato.

²La distinta delle trasferte è inviata mensilmente dal/dalla docente alla sede per il tramite dell'ispettore scolastico.

³Le spese di trasferta sono ripartite tra le parti convenzionate secondo la stessa chiave di riparto delle spese salariali.

Termini di disdetta a. in caso di incarico

Art. 9 In caso di incarico del/della docente la presente convenzione può essere disdetta da ognuna delle parti entro il 30 aprile di ogni anno; diversamente essa è ritenuta tacitamente rinnovata.

b. in caso di nomina

Art. 10 ¹In caso di nomina del/della docente la presente convenzione può essere disdetta, da uno o più enti convenzionati, soltanto nell'anno di scadenza generale del contratto di nomina, con notifica agli altri Comuni/Consorzio entro il 30 aprile dell'anno precedente.

²Diversamente la convenzione è tacitamente rinnovata per un altro periodo di 6 anni.

³La disdetta della convenzione da parte di uno o più Comuni/Consorzio nel corso del periodo di nomina comporterà, per i Comuni/Consorzio uscenti dal comprensorio, tutti gli oneri derivanti dal licenziamento del/della docente in proporzione al numero di U.D. ivi svolte.

Art. 11 La presente convenzione entra in vigore con l'anno scolastico Entrata in vigore 1993/94.

La presente convenzione annulla e sostituisce quelle adottate dai legislativi dei Comuni/Consorzio convenzionati, secondo quanto indicato dalla risoluzione dipartimentale del 27 giugno 1994.